



REGOLAMENTO DEL CORSO DI LAUREA IN

SCIENZE STATISTICHE E ATTUARIALI

COORTE 2020/2021

ARTICOLO 1

Funzioni e struttura del Corso di studio

1. Il Corso di Laurea in Scienze Statistiche e Attuariali (di seguito CL), è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle Lauree in Statistica (L41) di cui al D.M. 16 marzo 2007 (G.U. n. 155 del 6-7-2007 Suppl. Ordinario n. 153/ G.U. n. 157 del 9-7-2007 Suppl. Ordinario n. 155)
2. Il CL afferisce al Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (di seguito DEMM) dell'Università degli Studi del Sannio (di seguito Ateneo).
3. Il Corso di Laurea (Classe L-41) e il Corso di Laurea Magistrale (Classe LM-83) in Scienze Statistiche e Attuariali costituiscono un Consiglio Unico dei Corsi di Studio in Scienze Statistiche (di seguito CU), quale organo di indirizzo, di programmazione e di controllo delle attività didattiche dei due Corsi di Studio, che esercita le funzioni ad esso conferite dal Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), dal Regolamento Didattico del Dipartimento DEMM (RDD) e dalle altre pertinenti norme di autoregolamentazione delle istituzioni universitarie. La struttura organizzativa dei Corsi di Studio in Scienze Statistiche e Attuariali, a supporto delle attività didattiche, è deliberata dal CU, in sintonia con quanto previsto dai regolamenti di Dipartimento.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il RDA, ed il RDD, disciplina l'organizzazione didattica del CL per quanto non definito dai predetti Regolamenti. L'ordinamento didattico del CL, con il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della Banca Dati ministeriale, è riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
5. Il presente regolamento viene annualmente adeguato all'Offerta Formativa pubblica, ed è di conseguenza legato alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione.
6. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche sono di norma quelle del DEMM, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri Corsi di Studio dell'Ateneo. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo, nonché presso aziende ed enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.

ARTICOLO 2

Obiettivi formativi

1. Il CL si propone di formare laureati che possiedano un'adeguata conoscenza delle discipline matematiche e statistiche con specifica attenzione alle loro applicazioni in ambito assicurativo, finanziario e aziendale. Il piano di formazione è finalizzato a fornire quadri di teoria, metodi e tecniche risolutive per affrontare i temi dell'analisi quantitativa a sostegno: dei processi decisionali, della progettazione ed esecuzione di indagini statistiche, della misurazione e del controllo dei rischi, della progettazione e della valutazione di contratti finanziari e assicurativi,

della valutazione e controllo d'impresa, della gestione di piani di investimento e di indebitamento, della gestione di portafoglio.

2. Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti la classe delle lauree in Statistica, i laureati devono dimostrare di possedere:

D1- Conoscenza e capacità di comprensione - di possedere solide conoscenze dei principi di base della matematica, della teoria statistica e delle relative applicazioni, con tecniche quantitative all'avanguardia, in ambito finanziario assicurativo e aziendale; di aver acquisito la capacità di comprendere libri di testo specialistici, articoli della letteratura scientifica e della stampa specialistica di settore, rapporti di primarie istituzioni (relazioni, research report) su temi di economia, finanza e assicurazioni; di conoscere le basi di dati di settore, le prassi e i regolamenti dei principali mercati utili a comprendere i fenomeni tipici del mondo dell'economia, della finanza e dell'assicurazione, anche negli aspetti interdisciplinari;

D2 - Capacità di applicare conoscenza e comprensione - di comprendere e analizzare problemi specifici tipici degli ambiti finanziario, assicurativo ed economico-aziendale; alcuni problemi complessi definiti dalle prassi del risk management aziendale e dalle logiche della regolamentazione, di saper applicare le conoscenze all'analisi dei mercati finanziari e assicurativi alla gestione economico-finanziaria dell'impresa, alla definizione di budget e di piani strategici, alle attività tipiche del risk management, alla definizione e alla valutazione di contratti finanziari, assicurativi e previdenziali;

D3 - Autonomia di giudizio - di saper scegliere i metodi più appropriati per la raccolta, per l'elaborazione di dati e informazioni, per la costruzione di semplici modelli matematici, statistici, attuariali e finanziari; di avere capacità di giudizio sulla sequenzialità delle fasi di processi di analisi di problemi e situazioni, e di processi di calcolo, capacità di costruire e valutare criticamente argomentazioni, di dibattere, capacità di esprimere pareri sui contesti specifici dei campi di studi;

D4 - Abilità comunicative - di saper giustificare le scelte e comunicare i risultati delle analisi con linguaggio appropriato, ai giusti livelli di dettaglio e con le modalità tecnologiche più adeguate; di avere capacità di sintetizzare e trasmettere le informazioni rilevanti nei diversi contesti economici orientandole ai processi decisionali, capacità di esporre contenuti, informazioni e idee relative al proprio campo di studi utilizzando adeguate forme comunicative a seconda degli interlocutori, capacità di comunicare in un'ulteriore lingua dell'Unione Europea, oltre all'Italiano, sia con esperti (proprietà di linguaggio tecnico statistico, economico e finanziario) sia in contesti generali;

D5 - Capacità di apprendimento - di possedere capacità di apprendimento necessarie per intraprendere studi successivi nelle discipline statistiche, economiche, finanziarie e aziendali, con alto grado di autonomia, capacità di individuazione di problemi e ricerca di informazioni, dati e materiale bibliografico per approfondimenti e aggiornamenti successivi di natura statistica, economica e finanziaria, in autonomia, capacità di inserirsi proficuamente nel mondo lavorativo affrontando problemi e contesti diversi anche tramite l'apprendimento autonomo di metodi e modelli nuovi, seppur di complessità analoga a quelli già noti.

ARTICOLO 3

Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Il CL è ad accesso non programmato.
2. Per essere ammessi al CL occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.
3. Per assicurare una proficua frequenza delle attività formative lo studente dovrà essere in possesso di un'adeguata preparazione iniziale.
4. La verifica della preparazione iniziale è attuata mediante il Test On Line CISIA- E (TOLC-E).
Le date di somministrazione dei test sono disponibili al seguente link:
<https://www.statisticaunisannio.it/cl/index.php/come-isciversi>
Il test a risposta multipla è suddiviso in sezioni di quesiti che riguardano la logica, la comprensione verbale, la matematica e la conoscenza della lingua inglese.
5. A seguito del punteggio ottenuto nel test, lo studente potrà avere assegnati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Il test si ritiene superato senza OFA qualora si sia ottenuto un punteggio complessivo almeno pari a 10 (con esclusione del test di lingua inglese) e un punteggio almeno pari a 3 nella sezione dei quesiti di matematica. Lo studente potrà iscriversi prima di aver assolto gli OFA, ma dovrà assolverli prima di sostenere gli esami degli insegnamenti dei settori SECS-S/01, SECS-S/06, MAT-05, MAT-06 e comunque entro il primo anno di corso.
6. Lo studente potrà colmare gli OFA attraverso la frequenza di un precorso di matematica e il superamento della relativa prova di verifica.
7. In fase di rinnovo dell'iscrizione per l'anno successivo a quello di immatricolazione, lo studente, che non abbia assolto gli OFA, può iscriversi nuovamente al primo anno di corso come studente "ripetente".

ARTICOLO 4

Durata del corso di studio

1. La durata normale del corso è di tre anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire 180 CFU, secondo le indicazioni contenute nella scheda delle attività formative e dei crediti compresa nell'Ordinamento didattico del corso, come disciplinato nel RDA.
2. A 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente, di cui le ore di didattica frontale, determinate dal CU, sono pari a 8. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. È altresì possibile l'iscrizione a tempo parziale, secondo le regole fissate dall'Ateneo.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il

superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità stabilite all'art. 7 del presente regolamento, in accordo con il RDAe il RDD.

ARTICOLO 5

Attività formative, insegnamenti, *curricula* e docenti

1. Il prospetto delle attività formative programmate, comprensivo dell'indicazione delle propedeuticità, è descritto nel piano di studio riportato al seguente link:
https://www.statisticaunisannio.it/cl/images/Didattica/OFFERTA_PROGRAMMATA_2020.pdf

ARTICOLO 6

Tipologia delle attività formative

1. Le attività formative sono organizzate in insegnamenti erogati nell'ambito di due semestri, secondo un calendario didattico approvato dal CDD ai sensi dell'art. 20 RDD e nel rispetto dell'art. 26 RDA. Gli insegnamenti sono di norma monodisciplinari e affidati a un unico docente. Qualora ne sorga l'esigenza, possono essere articolati in moduli affidati alla cura di più di un docente.
2. Le forme didattiche adottate all'interno del CL sono quelle convenzionali, costituite dalle lezioni, dalle esercitazioni, dai seminari e dai laboratori. Le attività didattiche in presenza possono essere affiancate o sostituite, in parte o del tutto, su autorizzazione degli Organi di Governo dell'Ateneo, con attività svolte in modalità telematica.
3. Il CU, oltre alle attività formative, può organizzare laboratori e stage esterni in collaborazione con istituzioni pubbliche e private italiane o straniere, a seconda delle necessità, essendovene concreta praticabilità e riscontrandosene l'opportunità formativa; tali attività devono essere approvate singolarmente dal CU e svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente del CL. I crediti didattici assegnati a tali attività saranno fissati dal CU di volta in volta.
4. Gli studenti del CL possono ottenere il riconoscimento di tirocini, esterni o interni, stages ecc., che siano coerenti con gli obiettivi didattici del CL, fino a 6 crediti, di cui 3CFU con carattere curriculare e 3CFU per la premialità di cui al successivo art. 8, comma 7, lett. c.
5. Nel quadro di una crescente integrazione con istituzioni universitarie italiane e straniere, è prevista la possibilità di sostituire attività formative svolte nel CL con altre discipline insegnate in Università italiane o straniere. Ciò può avvenire con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni inter-Ateneo, o di specifiche convenzioni proposte dal CU, e approvate dal CDD.
6. Gli studenti con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento possono usufruire dei servizi predisposti per favorire la loro inclusione, anche tramite accompagnamento personalizzato in itinere atto a favorire il successo formativo. Le attività didattiche e di verifica dell'apprendimento considereranno le esigenze specifiche di ognuno, individuando idonee

modalità compensative come da linee guida proposte dalla Cnudd - Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità.

ARTICOLO 7

Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti

1. Per ciascuna attività formativa indicata è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali *in itinere*, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico. Tali modalità sono descritte in maniera dettagliata nelle schede insegnamento pubblicate *online*:
<https://www.statisticaunisannio.it/cl/index.php/didattica/37-categoria-di-menu/172-insegnamenti-programmi-e-tutorati-triennale>
3. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.
4. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento.
5. Il calendario degli esami di profitto prevede almeno sei appelli, distribuiti nel corso dell'anno accademico.
6. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) per i Corsi di Studio è stabilito annualmente dal Consiglio del Dipartimento, su proposta del Direttore, sentita la Commissione didattica competente.
7. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti dal Direttore di Dipartimento o dai suoi delegati in conformità con quanto disposto dal Regolamento del Corso di Studio, sentita la Commissione Didattica Paritetica competente e i Docenti interessati.
8. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli viene assicurata attraverso il sito web del CL/Dipartimento. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori.
9. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti e al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente.
10. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno dell'appello.
11. Il Regolamento degli Studenti disciplina i requisiti di ammissione agli esami, le modalità di

prenotazione e svolgimento degli stessi, le modalità di accettazione da parte dello studente e successiva verbalizzazione degli esiti, nonché i casi di annullamento.

12. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze espresse dagli studenti diversamente abili, dalle studentesse in maternità e dagli studenti lavoratori.
13. Il CU può deliberare appelli di esami speciali, a beneficio di: a) studenti diversamente abili; b) studentesse in maternità; c) studenti-genitori con figli di età non superiore a 5 anni; d) studenti lavoratori; e) studenti fuori corso; f) studenti autorizzati alla prenotazione della seduta di laurea con al più una prova di verifica, oltre alla prova finale, ancora da espletare per completare il ciclo degli studi. Questi ultimi possono richiedere l'appello speciale solo una volta nel corso dell'anno accademico. Gli appelli di esame speciali possono essere autorizzati, in caso di urgenza, dal Presidente del CU. L'autorizzazione è portata alla ratifica del CU nella prima seduta utile.

ARTICOLO 8

Prova finale

1. Dopo aver superato le verifiche del profitto relative a tutti gli insegnamenti inclusi nel piano di studio, lo studente è ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo accademico.
2. La prova finale ha lo scopo di verificare se, in riferimento ai contenuti tipici della materia di tesi, il candidato possieda conoscenza sicura dell'argomento di tesi, e delle sue implicazioni operative, nonché capacità espositiva, autonomia di giudizio e di sintesi critica.
3. Ciascun docente del CL sottopone annualmente all'approvazione del CU un elenco di almeno 10 argomenti, con relativa bibliografia essenziale, da cui lo studente può selezionare quello da sviluppare nel suo elaborato. Ciascun docente non può ricevere in carico più di 10 prove finali per ogni anno solare. Lo studente, almeno 60 giorni prima della prova finale e avendo acquisito almeno 120 crediti, formula istanza di assegnazione dell'insegnamento e dell'argomento per lo svolgimento della prova finale. Lo studente, in alternativa, e previa approvazione del docente, può chiedere di redigere un elaborato finale e relazionare sulle attività svolte nell'ambito di un tirocinio o altro progetto di ricerca. In tal caso l'elaborato verte sui materiali raccolti, sui dati elaborati o sui progetti seguiti nel periodo di lavoro presso l'azienda o l'ente ospitante. L'assegnazione dell'insegnamento di tesi e del relativo argomento o l'ammissione di forme alternative di elaborati finali, è decisa dal Presidente del Corso di Studio, sentito il docente relatore, da lui nominato previa acquisizione della relativa disponibilità. La conferma dell'assegnazione dell'insegnamento e dell'argomento di tesi è comunicata allo studente entro 15 giorni dalla data di protocollo della sua istanza. Lo studente che non riesce a laurearsi entro il termine di un anno dalla data in cui ha avuto l'assegnazione della prova, deve chiederne il rinnovo, prima della scadenza del termine suddetto. Gli elenchi delle domande accolte e delle assegnazioni effettuate sono affissi all'albo del Dipartimento e pubblicati sul sito web dello stesso. Con le medesime modalità, è reso pubblico, per ciascun docente, l'elenco annuale

aggiornato delle prove finali assegnategli.

4. Per essere ammessi alla prova finale, ai fini del conseguimento del titolo accademico, lo studente che sia in regola con il pagamento di tutte le tasse e i contributi universitari e che abbia superato tutti gli esami di profitto e le prove di verifica previste dal proprio piano di studi, deve presentare apposita istanza entro il termine perentorio di 30 giorni antecedenti la prima data utile fissata per la seduta di esame finale.
5. Per lo svolgimento della prova finale il Direttore di Dipartimento nomina una Commissione di valutazione presieduta dal docente titolare dell'insegnamento oggetto della prova, che si riunirà secondo un calendario specifico definito per le prove finali. Detta Commissione è composta da almeno due docenti di materia affine, o esperti componenti la Commissione esami di profitto, e nominata per ciascun anno accademico con decreto del Direttore del Dipartimento. In caso di tesi interdisciplinare, su richiesta preventiva del docente relatore, il Direttore del Dipartimento integra, con specifico decreto la Commissione di valutazione con il nominativo del docente richiesto. La Commissione di valutazione attribuisce alla prova finale un punteggio espresso in trentesimi.
6. Il Direttore di Dipartimento nomina una Commissione di Laurea, composta ai sensi dell'art. 30 comma 3 del RDA, per il conferimento e la proclamazione della laurea, che si riunirà in apposita seduta pubblica, secondo il calendario delle sedute di laurea approvate dal Consiglio di Dipartimento. La Commissione esprime una valutazione complessiva sulla carriera dello studente, attraverso un voto finale in centodecimi, formulato secondo i criteri di cui al successivo comma 7.
7. Il voto di laurea, espresso in centodecimi, è ottenuto sommando i seguenti punteggi:
 - a) il voto di partenza, calcolato come media ponderata dei voti conseguiti dallo studente negli esami di profitto, utilizzando come pesi i crediti effettivi relativi a tutti gli esami previsti nel piano di studio dello studente, per i quali sia stato attribuito un voto in trentesimi. Alla media risultante dagli esami di profitto, espressa in centodecimi, andrà aggiunto un punteggio pari a 0,04 per ciascun credito superato con lode;
 - b) un 1 punto se lo studente si laurea entro la prima sessione successiva al completamento del terzo anno di corso;
 - c) un 1 punto per lo svolgimento di un tirocinio curriculare non inferiore a 150 ore, ovvero pari a 6 CFU, oppure per lo svolgimento di un tirocinio nell'ambito del programma Erasmus o del programma Erasmus Studio;
 - d) fino ad un massimo di 1 punto per la partecipazione a seminari o convegni realizzati nell'ambito del Dipartimento ed autorizzati dal Direttore dello stesso;
 - e) il punteggio attribuito dalla Commissione di Laurea sulla base del punteggio in trentesimi conseguito alla prova finale, così come indicato al comma 5.
8. La Commissione di Laurea, sulla base del verbale della Commissione per la prova finale, attribuisce ad essa fino a 5 punti, secondo lo schema seguente:
 - da 30/30 a 30/30 con lode fino a 5 punti;
 - da 27/30 a 29/30 fino a 4 punti;
 - da 24/30 a 26/30 fino a 3 punti;
 - da 21/30 a 23/30 fino a 2 punti;

- da 18/30 a 20/30 fino a 1 punto.

Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo, la Commissione può attribuire la lode sulla base della valutazione complessiva della carriera dello studente.

ARTICOLO 9

Iscrizione e frequenza di singoli insegnamenti

1. Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi a un corso di studio, oppure sia già in possesso di titolo di studio a livello universitario può iscriversi a singoli insegnamenti impartiti presso l'Ateneo. Le modalità di iscrizione sono fissate nel Regolamento Studenti.

ARTICOLO 10

Propedeuticità, Obblighi di frequenza

1. Le propedeuticità sono indicate nel manifesto di studi disponibile al seguente link:
https://www.statisticaunisannio.it/cl/images/Didattica/OFFERTA_PROGRAMMATA_2020.pdf
2. La frequenza alle attività formative non è obbligatoria, ad eccezione delle attività di tirocinio esterno o interno la cui frequenza deve essere attestata dal responsabile aziendale o scientifico del progetto di tirocinio.

ARTICOLO 11

Piano carriera

1. Il CU determina annualmente nel presente Regolamento e nel Manifesto degli studi, i percorsi formativi consigliati, precisando anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti.
2. Lo studente presenta il proprio piano carriera nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe di appartenenza, attraverso la compilazione web all'interno dell'area riservata agli studenti.
3. Il piano carriera può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale per gli studenti a tempo parziale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Studenti.
4. Il piano carriera non aderente ai percorsi formativi consigliati, ma conforme all'ordinamento didattico è sottoposto all'approvazione del CU.
5. L'istanza di inserimento tra le attività formative a scelta dello studente di insegnamenti diversi da quelli erogati dal CL deve essere indirizzata al Presidente del CU e approvata dal CU. Senza necessità di previa autorizzazione del CU, gli iscritti al CL possono frequentare insegnamenti attivi presso altri Corsi di laurea o di laurea magistrale del Dipartimento, che siano stati espressamente inclusi nell'offerta didattica tra le attività formative a scelta.

6. Le delibere di cui al comma 4 sono assunte entro i termini annualmente stabiliti.

ARTICOLO 12

Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree

1. Salvo diverse disposizioni, il CU delibera sul riconoscimento o meno dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre Università, anche nell'ambito di programmi di scambio. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di studio diversi dal Corso di laurea in Scienze Statistiche e Attuariali dell'Università del Sannio, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di studio ovvero da un'altra università, il CU convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene iscritto lo studente, in base al numero di esami convalidati. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato.
2. Per gli esami non compresi nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'Ordinamento didattico del CL o eccedenti i limiti di un settore scientifico-disciplinare, a richiesta dello studente potranno essere riconosciuti i CFU previsti per le «Attività formative a scelta dello studente».
3. Nel caso di studente già in possesso di titolo universitario dello stesso livello, il riconoscimento dei crediti sarà di volta in volta esaminato ed approvato dal CU.

ARTICOLO 13

Docenti

1. I docenti del CL e i relativi settori scientifico-disciplinari sono indicati sul sito del CL:
<https://www.statisticaunisannio.it/cl/index.php/organizzazione/organigramma/37-categoria-di-menu/147-organi-collegiali>

ARTICOLO 14

Orientamento e Tutorato

1. Il CU organizza attività di orientamento e tutorato in conformità con quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per il Tutorato e con quanto attuato in ambito Dipartimentale.
2. I docenti del CL svolgono attività di tutorato finalizzate a supportare il percorso formativo degli studenti in rapporto alle specifiche materie oggetto dei diversi insegnamenti.
3. Il CU promuove servizi finalizzati a sostenere e orientare i propri iscritti nella pianificazione del percorso formativo e nel superamento di specifiche criticità. Peculiare attenzione è riservata alle esigenze degli studenti iscritti al primo anno di corso, degli studenti fuori corso o, comunque, in ritardo con il sostenimento degli esami di profitto, degli studenti lavoratori e degli studenti diversamente abili.

4. Il CU offre un servizio di supporto e consulenza agli studenti, denominato *counseling*, mediante incontri e colloqui con i docenti tutor, finalizzati ad affrontare problemi e difficoltà in grado di condizionare il rendimento universitario.

ARTICOLO 15

Approvazione del Regolamento

1. Il regolamento didattico del CL è approvato dal CDD, previo parere della competente Commissione Didattica Paritetica, su proposta del CU.

ARTICOLO 16

Norme transitorie

1. Il CU determina i crediti da assegnare agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti e, ove necessario, valuta in termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti; stabilisce il percorso di studio individuale da assegnare per il completamento del piano carriera.

Allegato 1. – Ordinamento didattico del Corso di Laurea in Scienze Statistiche e Attuariali (Corte 2020/2021)

Nota. Regolamento approvato con Decreto del Direttore del Dipartimento DEMM.